



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **16:00**, nella sede comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale Milan Elisabetta, il Commissario Maurmair Markus, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con Decreto n. 237/Pres. del 19.12.2014 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, adotta il seguente provvedimento.

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
f.to Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio
f.to Leschiutta Paola

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL COMMISSARIO

PREMESSO che con L.R. 05.11.2014, n. 20, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 3), dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 1° gennaio 2015 è istituito il nuovo Comune denominato Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, con capoluogo in Valvasone;

RICHIAMATO il DPRReg. FVG n. 237 del 19 dicembre 2014 avente per oggetto "L.R. 20/2014 art. 2, istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone. Nomina commissario e vice.", ed in particolare l'art. 2;

EVIDENZIATO che in seguito alla istituzione del nuovo Comune, si rende necessario approvare il presente atto deliberativo, al fine di definire in modo chiaro ed omogeneo le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno 2015, nel territorio del neo costituito Comune;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- la legge regionale n. 27 del 30.12.2014, pubblicata sul supplemento ordinario al BUR n. 1 del 07.01.2015, recante "Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)" approvata in Consiglio Regionale in data 18 dicembre 2014;

- l'art. 44 comma 1, della legge regionale 09.01.2006 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che indica quale termine perentorio per l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio da parte degli enti locali nella regione Friuli Venezia Giulia il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bilancio di previsione regionale sul B.U.R.;
- il disposto dal comma 31, art. 14, della legge regionale n. 27/2012, secondo il quale gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. Tali provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo se deliberati dopo l'approvazione del bilancio o prima dell'approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato da norme regionali per l'approvazione del bilancio;
- la nota della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle Riforme prot. n. 7636/P del 14/04/2015, con la quale è stato comunicato agli Enti Locali della Regione F.V.G, che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è fissato al **09.06.2015**;
- il Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, in pubblicazione nel B.U.R., con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato prorogato al **31 luglio 2015**;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinato altresì il tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2015,

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell' 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma di cui sopra per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comune può, per gli stessi anni, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 51 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- infrastrutture e servizi urbanistici;
- parchi ed aree verdi comunali;
- illuminazione pubblica;
- viabilità pubblica e parcheggi;
- servizi cimiteriali;
- servizi demografici ed elettorali;
- servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali;
- vigilanza urbana;

Evidenziato altresì che ai sensi dell'art. 51 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, il Consiglio Comunale provvede annualmente all'indicazione analitica, per i servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'allegato "A" che evidenzia, per l'anno 2015 i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

Descrizione	Aliquota
Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9	0,4 per cento

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- a decorrere dal 01/01/2015 è considerata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'art. 9-bis, comma 2 del D.L. 47/2014, stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- tutte le fattispecie appena richiamate non invece esenti dalla TASI;
- sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

DATO atto che lo schema di bilancio di previsione 2015, è stato approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, stimando il gettito della TASI sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate con il presente atto;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015
Abitazione principale e relative pertinenze	1,3 ‰
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata	0,0%
Fabbricati strumentali agricoli	1,0 ‰
Altri immobili	0,5%

Detrazioni per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 214.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 69,93%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI **(A) € 214.000,00**

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo **(B) € 711.595,28**

Differenza **(B-A) € 497.595,28**

Percentuale di finanziamento dei costi **(B-A) / B) 69,93%**

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile della I.U.C., nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale nr. 50 del 12.05.2015;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DISPONE

Per quanto indicato in premessa:

- 1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquote del tributo

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015
Abitazione principale e relative pertinenze	1,3 ‰
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata	0,0%
Fabbricati strumentali agricoli	1,0 ‰
Altri immobili	0,5%

- 2) di approvare altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2015:

Detrazioni per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni	€ 30,00
--	---------

- 3) di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;
- 4) di approvare l'allegato "A" che evidenzia, per l'anno 2015 i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita tra gli allegati al bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 8) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi 6) risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

- 9) di dichiarare per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
F.to Maurmair Markus

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Milan Elisabetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal **03-06-2015** al **18-06-2015** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 03-06-2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Aderenti Tiziana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il sujesteso provvedimento, è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 28-05-2015:

perchè dichiarato immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 03-06-2015

IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
F.to Milan Elisabetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana